

Sulle azioni predette è garantito, a carico del Fondo per l'emigrazione, il pagamento di un utile netto minimo del 4.50% annuo sul valore nominale, e perciò nel bilancio del fondo per la emigrazione sono annualmente stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'I.C.L.C. la somma eventualmente necessaria per il pagamento degli interessi sulle azioni al fatto sopraindicato.

Per le risultanze dei bilanci annuali dell'I.C.L.C., la garanzia predetta non è stata mai applicata: servonché nelle assemblee degli ultimi anni è prevalso il concetto di incorporare gli utili degli esercizi nelle riserve straordinarie dell'I.C.L.C. e di distribuire, ai partecipanti, azioni I.C.L.C. al valore nominale, invece che il dividendo in contanti.

Tale sistema tendente a consolidare l'I.C.L.C., se può essere accettato da grandi azionisti, è però di notevole pregiudizio ai possessori di piccole partite di azioni, i quali, investendo i loro risparmi in detti titoli, hanno fatto sostanzialmente assegnamento sul reddito fisso del 4.50% annuo.

Allo scopo pertanto di venire incontro al